

l'uno e all'altro di questi due articoli l'emendamento che io avevo proposto all'articolo 5.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Riccio Vincenzo, relatore. Io credo che l'onorevole Pivano non abbia posto mente che l'articolo 4 e l'articolo 5 sono due cose del tutto distinte.

Quindi l'emendamento che egli propone all'articolo 5, che discuteremo, e che probabilmente non accetteremo, non è applicabile all'articolo 4.

L'onorevole Pivano ha ragione quando dice che l'articolo 158 dell'ordinamento giudiziario non è ripetuto esattamente nell'articolo 4, ed è ragionevole che sia così. Perché in sostanza noi abbiamo voluto restringere le facoltà dell'applicazione solamente a casi eccezionali, dei quali è giudice soltanto il Primo Presidente della Corte d'appello.

Coll'ordinamento attuale anche il Presidente del Tribunale può ordinare quest'applicazione. Con l'articolo 4 della legge in discussione, questa facoltà, solamente per casi eccezionali, è data al Primo Presidente della Corte d'appello il quale è giudice della opportunità. Il concetto di tutta la legge è di rendere il più che sia possibile rari questi casi dell'applicazione. È un vantaggio che noi facciamo, lasciando il funzionario dov'è destinato, ed impedendo questi che, molte volte, sono atti di favoritismo. Non potevamo far divieto assoluto, perchè vi sono necessità impellenti a cui bisogna provvedere: ma di queste necessità non può essere giudice che il capo della Corte, sotto la sua responsabilità.

Presidente. Poichè l'onorevole Pivano non ha fatto alcuna proposta a questo articolo 4, lo metto a partito come è stato proposto dalla Commissione. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Art. 5.

« Verificandosi presso un'autorità giudiziaria il caso di mancanza o di impedimento del cancelliere, del vice-cancelliere o del vice-cancelliere aggiunto, possono essere assunti a farne le funzioni il cancelliere o uno dei vice-cancellieri aggiunti addetti ad altra autorità giudiziaria del luogo, o il segretario o vice-segretario addetto al Pubblico Ministero, o un alunno, o, in loro mancanza, un notaro esercente. »

L'onorevole Pivano a quest'articolo propone la seguente aggiunta:

« Il provvedimento è emanato dal capo dell'autorità giudiziaria superiore nello stesso

luogo, o d'ufficio se l'assunzione rifletta il servizio presso l'autorità stessa, o sulla richiesta del magistrato inferiore se riguarda il servizio presso di questo. »

Presidente. L'onorevole Pivano ha facoltà di parlare.

Pivano. Io ho proposto quest'aggiunta all'articolo quinto perchè bisogna ripetere in forma diversa le disposizioni dell'articolo precedente, altrimenti l'articolo come è formulato non si può accettare.

Riccio Vincenzo, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Riccio Vincenzo, relatore. Il caso è affatto diverso. Chi destina l'impiegato che deve esercitare le funzioni del cancelliere è il funzionario dell'ordine giudiziario presso cui si verifica la mancanza. Per esempio se il giudice istruttore che deve fare un accesso sopra luogo e ha il cancelliere ammalato, può chiamare un altro a supplirlo, senza aspettare a chiedere il permesso al presidente del tribunale; mentre nel primo caso, nell'articolo quarto, è il presidente della Corte di Appello che emana il decreto di temporanea applicazione.

Nel caso dell'articolo quinto si tratta di un provvedimento di urgenza a cui ricorre il magistrato che deve compiere un atto. È così chiaro il testo dell'articolo 5 copiato dall'articolo 159 dell'ordinamento giudiziario che non è il caso dell'emendamento proposto: il decreto del presidente del tribunale sarebbe un intralcio così grave onde non si potrebbe provvedere nei casi contemplati dall'articolo quinto.

Tripepi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Tripepi. Io credo che le osservazioni fatte dall'onorevole Pivano meritano di essere accolte anzichè respinte. Egli dice non essere pratico l'articolo 5 in quanto che non si sa chi darebbe la disposizione per togliere un cancelliere dal suo ufficio e destinarlo ad un altro. L'onorevole relatore invece dice: non è pratica la proposta dell'onorevole Pivano.

Anche a me non pare pratico l'articolo 5: chi provvede? Il collega Riccio dice: il magistrato stesso; il presidente del tribunale dirà: prendiamo il cancelliere del tribunale A o B; ma, io domando: chi gli dà questa facoltà? È una facoltà intorbidatrice. (No! no!).

Io leggo l'articolo 5 come fu formulato. La disposizione dell'articolo 4 si comprende benissimo, in quanto che il presidente della